



# COMUNE DI SUCCIVO

## Provincia di Caserta

Prot. 8860  
07-11-2016

**Il Segretario Comunale**  
**Incaricato delle funzioni di datore di lavoro ex D.Lgs 81/2008**

Premesso che:

- il Sindaco, con proprio decreto n. 17 del 28/10/2016, ha individuato nella figura del Segretario Comunale il ruolo del datore di lavoro ai sensi del D. lgs 81/2008;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 13/09/2016 ha delineato la struttura organizzativa del Comune di Succivo;

Considerato che:

il Sindaco, con decreti dal n. 13 al 16 in data 25/10/2016 ha nominato i responsabili dei 4 settori nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Succivo, conferendo loro le funzioni dirigenziali previste dall'art.107 del dlgs 267/00, nonché compiti e prerogative delle posizioni organizzative ex art. 8 del CCNL 31/03/1999.

Rilevato che:

- l'art 16 del Dlgs 2008 **"Delega di funzioni"** recita così:

1. *"La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:*

*a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;*

*b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*

*c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*

*d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;*

*e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*

2. *Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.*

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Dato atto che l'art 17 "**Obblighi del datore di lavoro non delegabili**" prevede:

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Preso atto che:

- il Sindaco di Succivo con proprio decreto n. 14 del 25/10/2016 ha assegnato l'incarico di posizione organizzativa con funzioni di direzione e connessi poteri di organizzazione, gestione e controllo dell'unità organizzativa di massima dimensione dell'Ente denominata "Settore Tecnico" all'architetto Raffaele Bonanno, dipendente del Comune di Succivo, categoria D, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti.

## DELEGA

Arch. Raffaele Bonanno, responsabile del settore Tecnico, tutti i compiti e le funzioni assegnate al datore di lavoro dal Dlgs 81/2008, fatta ad eccezione che per la valutazione dei rischi, l'elaborazione del connesso documento previsto dall'art 28, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la nomina del medico competente e la convocazione della riunione periodica di cui all'art 35;

Rammenta, in particolare al suindicato responsabile di settore delegato che il D.lgs 81/2008 dispone tra le varie funzioni del datore di lavoro, che con il presente provvedimento vengano delegate quelle di:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3,(DUVRI) anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- presiedere al rispetto di tutti gli obblighi di cui all'art.26, connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- assicurare l'adempimento delle disposizioni del D.lgs 81 in materia di "gestione delle emergenze", di "primo soccorso";
- curare la tenuta della "documentazione tecnico-amministrativa" e delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali secondo le modalità di cui all'art 53;

- curare che luoghi di lavoro, impianti e dispositivi siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1,2 e3 e siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica;
- assicurarsi che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano idonee ai fini della salute e sicurezza ,rispondendo ai principi dell'ergonomia, correttamente istallate, adeguate al lavoro da svolgere e oggetto di idonea manutenzione,
- garantire in maniera comprensibile ogni utile informazione e formazione dei lavoratori in relazione alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni anormali prevedibili,
- mantenere in efficienza i DPI ,provvedere a che siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante ,fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI;
- fornire ai lavoratori una formazione adeguata sotto forma di istruzione precise sul significato della segnaletica di sicurezza;
- adotta le misure organizzative necessarie per evitare l'esposizione ai rischi propri dell'attività specifica dei lavoratori nel caso in cui detta esposizione non possa essere evitata, fornisce loro mezzi adeguati allo scopo di ridurli, fornisce ogni utile informazione o formazione al riguardo;
- ogni altra funzione del datore di lavoro prevista da leggi e regolamento in aggiornamento di quelle vigenti, ad eccezione di quelle non delegate indicate in narrativa.

Il presente provvedimento:

- ha decorrenza della data della firma e vigenza per tutto il periodo di svolgimento ,anche a seguito di proroga o rinnovo, dell'incarico di posizione organizzativa con responsabilità del settore tecnico;
- viene notificato il dipendente incaricato, anche mediante semplice sottoscrizione del presente atto;
- viene comunicato a tutto il personale mediante apposita informativa;
- è pubblicato all'albo pretorio.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Noemi Spagna Musso



**PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE**

ARCH. RAFFAELE BONANNO